

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Roma – 00136 – via Sesto Rufo n. 23
Tel. 06.39742605 - Fax 06.39742608
e-mail: info@studiomoscarini.it
www.studiomoscarini.it

Avv. Giovanni E. Moscarini
Avv. Paola De Virgiliis
Avv. Bruno Taverniti
Avv. Federico Palumbo
Avv. Sofia Petrucci
Dott.ssa Patrizia Coleti

Roma, 14 ottobre 2025

Spettabile
**AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**
Via Isonzo 21/b
00198 ROMA

c.a. Presidente GIACOMO LASORELLA
c.a. Commissaria LAURA ARIA
c.a. Commissario MASSIMILIANO
CAPITANIO
c.a. Commissaria ELISA GIOMI
c.a. Commissario ANTONELLO GIACOMELLI
p.c. Presidente della Delegazione Trattante
GIOVANNI SANTELLA
p.c. Direttore del Servizio risorse umane e
strumentali SERGIO DEL GROSSO
p.c. Direttore del Servizio programmazione
finanziaria e bilancio MARIA CRISTINA
GIORGINI

OGGETTO: Atto di diffida e messa in mora ad adempiere - Sollecito a dare esecuzione all'accordo conciliativo del 30/04/2025, alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 3749/2025 e alla diffida del 13/06/2025

Spettabile Autorità,

in nome, per conto e nell'interesse delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della FALBI-CONFSAL, in persona del Segretario Ing. Roberto Pompili, e della FISAC-CGIL, in persona del Segretario Ing. Angelo Petrella, rappresento quanto segue, indirizzando la presente a tutti i soggetti che mi è stato chiesto di interessare.

Premesso che:

- in data 13 giugno 2025 le mie assistite hanno notificato a codesta Autorità e ai dirigenti in indirizzo un formale atto di diffida e messa in mora, con il quale hanno intimato l'adempimento di precisi e inderogabili obblighi derivanti dall'accordo conciliativo e dalla sentenza riportati in oggetto, concedendo un termine di 15 giorni per riscontrare e dare seguito a quanto richiesto;

- ad oggi tale termine è ampiamente decorso senza che sia pervenuto alcun riscontro né sia stata intrapresa alcuna delle azioni dovute, e la persistente inerzia di codesta Autorità ha consolidato una situazione di grave e palese inadempimento, configurando un silenzio-rifiuto che non può essere ulteriormente tollerato e che aggrava la posizione dell'Ente.

Tale comportamento omissivo viola in modo flagrante plurimi obblighi giuridicamente vincolanti, rimasti colpevolmente inadempiti anche a seguito del suddetto formale sollecito.

Nello specifico, si contesta e si ribadisce la mancata ottemperanza ai seguenti obblighi:

a) mancata attuazione dell'accordo conciliativo, ratificato con delibera n. 120/25/CONS del 30 aprile 2025, sia nella parte che prevede l'immediato avvio delle trattative per il recepimento del Welfare Aziendale sia in quella che dispone la definizione della nuova disciplina sull'utilizzo del personale in comando/distacco/fuori ruolo.

b) mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 10935/2024, emessa in data 14 maggio 2025, la quale ha ordinato espressamente all'Autorità di:

- riattivare il dialogo con le OO.SS. per definire la questione dei buoni pasto per i lavoratori in regime di telelavoro;

- procedere all'attivazione immediata del nuovo sistema di previdenza integrativa e riprendere il dialogo per le necessarie modifiche regolamentari.

c) mancato riconoscimento del secondo livello retributivo, non essendo stata data attuazione all'Accordo sindacale del 14 febbraio 2024 sul punto, negando illegittimamente a tutto il personale avente titolo il secondo livello retributivo incrementale, con decorrenza 1° gennaio 2025.

d) mancato avvio delle trattative sulla copertura sanitaria, essendo stati disattesi gli impegni assunti per l'avvio delle trattative finalizzate alla stesura del

nuovo capitolato tecnico per la gara relativa alla copertura sanitaria dei dipendenti, la cui conclusione era prevista entro il mese di ottobre 2024.

Tale condotta omissiva, oltre a ledere i diritti e gli interessi economici e professionali di tutto il personale dipendente, causando profondo disagio, costituisce una palese inosservanza di un provvedimento giudiziario esecutivo, con ogni conseguenza di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le scriventi Organizzazioni Sindacali, come in epigrafe rappresentate, quale ultimo avvertimento prima di adire le competenti sedi giudiziarie

diffidano e costituiscono in mora

codesta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, affinché provveda a dare integrale, puntuale e fattiva esecuzione a tutti gli adempimenti sopra elencati, e già oggetto della diffida del 13 giugno 2025, entro e non oltre il termine ultimo di 15 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto, si riterrà definitivamente formato il silenzio-rifiuto e, senza ulteriore preavviso, le mie assistite avvieranno ogni e più opportuna iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori, agendo immediatamente in via coattiva per ottenere l'esecuzione forzata degli obblighi posti a carico dell'Autorità e, con specifico riferimento agli ordini impartiti dal Tribunale di Napoli, sottoponendo l'operato di codesta Autorità e dei suoi responsabili alla valutazione della competente Procura della Repubblica per le ipotesi di reato configurabili, dovendo intendersi la presente anche quale formale diffida ai sensi dell'art. 328 c.p., e riservandosi ogni valutazione anche rispetto all'ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

Distinti saluti,


(avv. Giovanni Moscarini)